

conti, in particolare in questo difficile momento di crisi economica, con le ripercussioni che tali fenomeni generano sulle imprese dell'indotto che nei luoghi d'origine si sono sviluppate per fornire materie prime, servizi, forza lavoro e competenze immateriali alle imprese delocalizzanti;

piccole e medie imprese dell'indotto, con in media poche decine di operai, oggi sono in estrema difficoltà e molte in procinto di chiudere e i posti di lavoro persi sono prettamente femminili;

è necessario intervenire per proteggere dal pericolo della chiusura e per permettere la ripresa delle piccole e medie imprese dell'indotto dell'industria dell'abbigliamento presenti nel territorio italiano, in particolare nel Lombardo-Veneto e parallelamente attivarsi in maniera pertinente e strategica affinché le imprese a rinomanza internazionale di queste aree e che operano nei mercati mondiali non decidano di delocalizzarsi ed anzi, ove già l'avessero fatto, siano incentivate a rafforzarsi e ad investire nelle sedi d'origine;

in queste circostanze apparirebbe indispensabile attivare delle iniziative volte alla concessione di risorse immediate alle piccole imprese per permettere loro di fare fronte alla temporanea mancanza di liquidità e di proseguire la loro gestione produttiva, ma anche attuare una nuova politica di tutela delle realtà distrettuali del settore dell'abbigliamento tramite la concessione di agevolazioni e riduzioni degli oneri amministrativi e dei carichi fiscali e sociali, ma ad ogni modo legati al rispetto di specifiche condizioni, tra cui la permanenza nei luoghi d'origine, l'assunzione di forza lavoro locale, l'assegnazione di commesse ad imprese dell'area d'appartenenza,

impegna il Governo:

ad attivare un'organica azione di difesa e di sostegno alle imprese del settore dell'abbigliamento dei territori vocati, segnatamente dei distretti industriali ricomprendendo in tali azioni l'osservanza da parte dei beneficiari di impegni diretti alla

loro permanenza nei luoghi d'origine, al mantenimento e all'incremento della forza lavoro locale, all'assegnazione di lavori e all'eventuale esternalizzazione di processi produttivi ad imprese appartenenti all'indotto in cui esse operano;

a perseguire gli obiettivi di cui sopra, anche attraverso l'attivazione di interventi riguardanti:

a) la sottoscrizione di accordi con le organizzazioni rappresentative del sistema del credito per la concessione di prestiti temporanei ed a tassi agevolati volti a mantenere in vita le imprese in difficoltà;

b) la semplificazione degli adempimenti amministrativi;

c) la riduzione dei carichi fiscali (Iva ed imposte sulla produzione) e degli oneri sociali;

d) la concessione di contributi per gli investimenti diretti alla ristrutturazione ed all'ammodernamento, soprattutto in campo tecnologico.

(7-00126) « Fava, Negro, Reguzzoni ».

* * *

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazione a risposta scritta:

BERNARDINI, BELTRANDI, FARINA COSCIONI, MECACCI, MAURIZIO TURCO e ZAMPARUTTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il signor Chris Sonny Vleisides, nato a Las Vegas (Nevada) il 22 febbraio 1971, è stato rinviato a giudizio nello Stato della

California (USA) per undici capi di imputazione di frode postale, 12 capi di imputazione per promozione di riciclaggio di denaro sporco e istigazione e favoreggiamento a commettere un reato;

dopo essere stato attinto dall'ordine di cattura n. CR 07-134 emesso in data 28 febbraio 2007 dal Giudice Carolyn Turchin, il predetto cittadino americano veniva provvisoriamente tratto in arresto a Firenze per fini estradizionali;

il 4 marzo 2008 la Corte di appello di Firenze, prima sezione penale, emanava la sentenza n. 05/08, depositata in cancelleria il 10 marzo 2008, con cui, richiamati i capi di imputazione come è formulati nella richiesta di estradizione, accoglieva quest'ultima per tutti i reati per i quali era stata presentata;

il 5 giugno 2008, la Corte di cassazione, sesta sezione penale, su ricorso dell'estraddando, emanava la sentenza n. 31812, depositata il 29 luglio 2008, con cui provvedeva ad annullare senza rinvio la sentenza impugnata relativamente all'esistenza delle condizioni per l'estraddizione per i fatti di riciclaggio e rigettava il ricorso per il resto;

giò ricordare che per il delitto di frode postale, come risulta dalla domanda di estradizione avanzata dal Governo americano, il signor Vleisides rischia la pena dell'ergastolo o, nella migliore delle ipotesi, stante quella che gli interroganti giudicano la pressoché totale arbitrarietà del giudice nella commisurazione della pena, una sanzione complessiva fino a 190 anni di carcere: una tale previsione non può non essere in contrasto con il principio di legalità e di finalità rieducativa della pena sanciti rispettivamente dagli articoli 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione;

ed invero la predetta pena risulta essere sostanzialmente indeterminata nel massimo, irragionevole, non proporzionata, arbitraria, non finalizzata alla rieducazione, contraria al senso di umanità, e in ogni caso, incompatibile con i principi

fondamentali dell'ordinamento italiano e con taluni strumenti internazionali che vietano la detenzione a vita tra cui in particolare la Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 24 settembre 2003 concernente la liberazione condizionale, ai sensi della quale lo Stato richiesto che non preveda la detenzione a vita può rifiutare l'estraddizione qualora sussista la possibilità che l'estraddando sia condannato all'ergastolo senza possibilità di liberazione anticipata;

per questi motivi, in data 20 giugno 2008, il difensore del signor Chris Sonny Vleisides, avvocato Michele Passione, presentava apposita istanza al Ministro della giustizia con cui chiedeva a quest'ultimo un colloquio in considerazione proprio del fatto che, configurandosi la pena prevista negli Stati Uniti come un trattamento inumano contrario ai principi della Costituzione italiana, vi erano giustificati motivi affinché l'autorità politica non emettesse il decreto ministeriale di estradizione e ciò anche a voler prescindere dall'esaurimento dei gradi di giudizio;

il 4 settembre 2008, rilevato che la predetta istanza del difensore non presentava argomentazioni idonee a superare l'obbligo di estradizione, veniva emanato il decreto del Ministro della giustizia, a firma del Sottosegretario di Stato, con il quale veniva disposta l'estraddizione del ricorrente verso gli Stati Uniti nei termini definiti dalla citata sentenza della Corte di cassazione;

peraltro l'eventuale estradizione del signor Vleisides verso gli Stati Uniti rischia di dar luogo ad una palese violazione anche di alcune importanti disposizioni della Convenzione europea per i diritti dell'uomo, in particolare: *a)* dell'articolo 3, posto che la pena a cui rischia di essere condannato l'estraddando nel Paese richiedente ha carattere tendenzialmente incompressibile, oltre a risultare sproporzionata rispetto al fatto di reato e non garantita quanto ai meccanismi della sua commisurazione; *b)* dell'articolo 7, posto che il giudice statunitense gode di una

eccessiva discrezionalità nella commisurazione della pena in considerazione sia della variazione tra minimo e massimo della pena edittale previsto nel sistema americano, sia della possibilità, che il giudice comunque mantiene, di decidere che le diverse pene inflitte siano scontate consecutivamente anziché simultaneamente;

l'istituto della estradizione per l'estero, secondo i nostri principi costituzionali che rifiutano i trattamenti contrari al senso di umanità, deve essere informato al rispetto e alla tutela dei diritti della persona, tra i quali rientra anche il diritto ad una pena proporzionata, ragionevole, non arbitraria e finalizzata alla rieducazione, anche per chi è responsabile di gravissimi delitti;

i principi sopra richiamati comportano la subordinazione della concessione dell'extradizione alla valutazione, oltre che dell'autorità giurisdizionale, anche dell'autorità politica, ciò con particolare riferimento all'affidabilità delle garanzie date dallo Stato richiedente;

va sottolineato che sul procedimento di estradizione il signor Chris Sonny Vleisides ha anche adito la Corte europea dei diritti dell'uomo lamentando la violazione, oltre che dei citati articoli 3 e 7, anche degli articoli 5 e 6 della Cedu, e che attualmente l'extradando è ristretto presso la Casa circondariale di Rebibbia in attesa di essere consegnato alle autorità giudiziarie statunitensi —:

quali siano gli orientamenti del Governo in ordine ai problemi giuridici ed alla tutela dei diritti umani che il caso in questione evidenzia relativamente alla procedura di estradizione richiesta dagli Stati Uniti;

se il Ministro competente, in conformità ai nostri principi costituzionali, intenda disporre la revoca del decreto di estradizione sopra richiamato ritenuta, ai sensi dell'articolo 698 del codice di procedura penale, la ricorrenza di ragioni che inducano a prevedere che il signor Vlei-

sides, in caso di estradizione, verrebbe sottoposto nel Paese richiedente ad una pena indeterminata nel massimo, irragionevole, non proporzionata, arbitraria, non finalizzata alla rieducazione, contraria al senso di umanità, e in ogni caso, incompatibile con i principi fondamentali dell'ordinamento italiano. (4-02377)

* * *

AFFARI ESTERI

Interrogazione a risposta scritta:

DE POLI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

Alessia Ravarotto cittadina italiana nel 2001 ha stipulato un contratto matrimoniale con Mohamed Essa Mohamed Abdel Hady cittadino egiziano. Tale modalità di unione ha validità solo in Egitto e serve a convalidare la convivenza tra un egiziano ed una straniera;

nel 2006 il matrimonio è stato regolarizzato a il Cairo e convalidato anche per lo stato Italiano;

il 4 agosto 2005 è nato in Italia Adham figlio della Ravarotto e di Hady conseguendo la duplice nazionalità;

nel 2008, dopo 7 anni di matrimonio, è avvenuta la separazione tra i due coniugi;

il bambino nonostante le difficoltà relazionali tra i due coniugi trascorreva quotidianamente del tempo con il padre e dormiva a casa sua 3 sere alla settimana;

il 2 settembre 2008 il padre ha fatto perdere le sue tracce per 5 giorni portando con sé il bambino. La madre denunciò il fatto alla polizia. Il padre per intercessione della madre, ricondusse il bambino a casa con il patto che la madre ritirasse la denuncia;

ad ottobre 2008 i due coniugi ottennero il divorzio consensuale. La madre